



Berna, 16 febbraio 2006

N. diretto +41 31 322 26 87
Riferimento 2006-02-08/562 / bol / stc

Alle
cerchie interessate

Modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza sul bestiame da macello

Gentili Signore, egregi Signori

In allegato vi trasmettiamo, per parere, i disegni di modifica relativi all'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) e all'ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341). Ad una parte delle cerchie interessate viene inviata unicamente l'OIAgr. In allegato troverete l'elenco completo di tutti i destinatari. Vogliate considerare le seguenti spiegazioni relative alle previste modifiche.

1 Uniformazione dei termini di pagamento per i prezzi d'aggiudicazione per la vendita all'asta di contingenti doganali

Nel quadro della consultazione concernente il pacchetto di riforma Politica agricola 2011, il Consiglio federale ha proposto, tra l'altro, l'unificazione dei termini di pagamento per i prezzi d'aggiudicazione per la vendita all'asta di quote di contingenti doganali. Tale provvedimento mira ad evitare incertezze in merito all'utilizzo dei diritti d'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC). Inoltre, esso è giustificato da ragioni economico-amministrative, siccome riduce il dispendio amministrativo sia nel traffico d'importazione sia in seno all'Amministrazione.

Nel quadro della già citata consultazione, la maggioranza delle cerchie interessate si è espressa a favore dell'unificazione proposta dei termini di pagamento. Pertanto s'intende far entrare in vigore questo provvedimento il 1° gennaio 2007.

2 Nuova determinazione delle tasse amministrative giusta l'allegato 7 OIAgr

In virtù dell'articolo 46a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale. Giusta il capoverso 3, stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. Dall'inizio del 2006, l'amministrazione delle quote individuali di contingente doganale viene svolta dall'Amministrazione federale delle dogane. Inoltre, i titolari di quote di contingente doganale

¹ RS 172.010

devono registrare elettronicamente gli accordi quantitativi sull'utilizzo di quote di contingente doganale in virtù dell'articolo 14 OIAgr. Queste misure comporteranno risparmi in seno all'UFAG nell'arco del 2006. A tal proposito va tenuto conto della nuova determinazione delle tasse amministrative giusta l'articolo 7 OIAgr. Per i contingenti doganali che vengono assegnati in base all'ordine di sdoganamento (ordine di entrata delle domande di sdoganamento alla frontiera), le tasse servono a coprire l'onere amministrativo per il rilascio dei permessi generali d'importazione, i costi delle infrastrutture informatiche nonché delle valutazioni statistiche. Dall'inizio del 2005 lo sdoganamento di prodotti agricoli va esclusivamente effettuato elettronicamente, per cui si può rinunciare alla tassa applicata finora pari a 20 franchi per lo sdoganamento convenzionale. S'intende far entrare in vigore le aliquote di tassa di cui all'allegato summenzionato il 1° gennaio 2007.

3 Modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello

Si rinvia alle spiegazioni in allegato.

Vi preghiamo di inviarci il vostro parere in merito alle previste modifiche **entro il 10 marzo 2006**.

Ringraziandovi della cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura

Divisione principale Produzione e affari internazionali
Il Direttore supplente

Jacques Chavaz

Allegati: - Disegni di modifica OIAgr e OBM
 - Spiegazioni relative all'OBM
 - Elenco delle cerchie interessate